

Alla cortese attenzione
degli Ambiti Territoriali responsabili della
programmazione sociale

delle Regioni e Province Autonome, Strutture
competenti

e, p.c. del Tavolo dei Programmatori Sociali

CdG: MA001-A001

Oggetto: Nuovo modulo di domanda Reddito di Inclusione (REI)


Gentili,

si rende noto che è disponibile sul sito internet dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il nuovo modulo di domanda REI, nel quale sono riportate le modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

In particolare, si segnala che la citata legge di bilancio 2018 ha modificato i requisiti per i nuclei familiari in cui sia presente una persona di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, previsti dall'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sopprimendo le parole *"per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la di occupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi"*.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, potranno presentare domanda per accedere al REI anche i nuclei familiari nei quali sia presente almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione (come definita dall'articolo 19, del decreto 150 del 2015), purché in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Si ricorda, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del citato decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).



Inoltre, si segnala che la legge di bilancio 2018 ha incrementato l'importo del beneficio massimo mensile rapportandolo all'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato incrementato del 10%. Pertanto, per i nuclei familiari con 5 componenti il beneficio è aumentato passando da 485,40 euro a 534,37 euro, e per i nuclei familiari con 6 o più componenti è stato previsto un importo di 539,82 euro.

Quanto sopra si comunica con preghiera di massima diffusione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele Tangorra

CNFVTC